



Regolamento del Tribunale federale (RTF)

Modifica del 13 giugno 2022

*Il Tribunale federale
adotta il regolamento seguente:*

I

Il regolamento del 20 novembre 2006¹ del Tribunale federale è modificato come segue:

Art. 26 cpv. 1 lett. a e d, nonché 2

¹ Il Tribunale federale è composto delle seguenti sette corti:

- a. quattro corti di diritto pubblico;
- d. *abrogata*

² La prima e la seconda Corte di diritto pubblico, le due corti di diritto civile e la corte di diritto penale sono a Losanna. La terza e la quarta Corte di diritto pubblico hanno sede a Lucerna.

Art. 30 cpv. 1 lett. b

¹ La seconda Corte di diritto pubblico tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi:

- b. assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;

Art. 31 Terza Corte di diritto pubblico
(art. 22 LTF)

La terza Corte di diritto pubblico tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi:

- a. imposte e tributi;
- b. assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;

¹ RS 173.110.131

- c. assicurazione per l'invalidità;
- d. indennità perdita di guadagno, inclusa la maternità;
- e. assicurazione malattie;
- f. previdenza professionale (art. 73 e 74 della legge federale del 25 giugno 1982² sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità);
- g. prestazioni complementari.

Art. 32 Quarta Corte di diritto pubblico
(art. 22 LTF)

La quarta Corte di diritto pubblico tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi:

- a. assicurazione per l'invalidità;
- b. assicurazione contro gli infortuni;
- c. assicurazione contro la disoccupazione;
- d. assicurazione sociale cantonale;
- e. assegni familiari;
- f. aiuto sociale e aiuto in situazioni di bisogno secondo l'articolo 12 Cost.³;
- g. assicurazione militare;
- h. personale nel settore pubblico.

Art. 33

Ex art. 31

Art. 34

Ex art. 32

Art. 35

Ex art. 33

Art. 40 Composizione e designazione del collegio giudicante
(art. 20, 22 LTF)

¹ Il presidente della corte competente o il giudice presidente ai sensi dell'articolo 27 capoverso 2 di questo regolamento compone il collegio giudicante.

² RS **831.40**
³ RS **101**

² Per la designazione dei membri del collegio giudicante, il presidente della corte o il giudice presidente tiene conto, oltre che delle disposizioni legali imperative, in particolare dei seguenti criteri e circostanze:

- a. equilibrio del carico di lavoro dei giudici; a tal proposito prende in considerazione il carico di lavoro causato da altre funzioni, per esempio la presidenza del Tribunale federale;
- b. lingua; nella misura del possibile, la lingua materna del relatore corrisponde alla lingua del procedimento;
- c. partecipazione di entrambi i sessi, laddove opportuno per la natura del litigio;
- d. conoscenze specifiche in un determinato campo;
- e. partecipazione a precedenti decisioni nella medesima materia;
- f. assenze, in particolare malattia, vacanze, ecc.

³ Il presidente della corte o il giudice presidente designa in primo luogo il giudice dell'istruzione, incaricato della stesura del rapporto.

⁴ Non appena la stesura del rapporto è pronta, gli altri membri del collegio giudicante sono designati per via elettronica.

⁵ In caso di assenza prolungata di un membro del collegio giudicante incompatibile con il funzionamento del Tribunale, il membro interessato è sostituito. Il nuovo membro è designato per via elettronica.

⁶ Quando la corte giudica nella composizione di cinque giudici, è presieduta dal presidente della corte. È fatto salvo l'articolo 19 capoverso 2 LTF.

⁷ Se un membro di una corte deve sedere con un'altra corte, il presidente di quest'ultima designa tale membro dopo averlo sentito e con l'accordo del presidente della corte a cui appartiene.

⁸ Cause connesse vengono di regola decise dal medesimo collegio giudicante.

Art. 41

Abrogato

II

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.

13 giugno 2022

In nome del Tribunale federale svizzero:

La presidente, Martha Niquille

Il segretario generale, Paul Tschümperlin

